

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 509/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1988

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1854/87 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1854/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 300/88<sup>(4)</sup> ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido destinati alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi di offerta franco frontiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86<sup>(6)</sup>, conduce a modificare tali tasse;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(7)</sup>, ha isti-

tuito una nomenclatura combinata delle merci, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto opportuno formulare la designazione delle merci e i codici tariffari figuranti nel regolamento (CEE) n. 1854/87 in base alla terminologia della nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1854/87 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 36.

(3) GU n. L 174 dell'1. 7. 1987, pag. 46.

(4) GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 16.

(5) GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

(6) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.

(7) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.